Deliberazione della Giunta Regionale 22 dicembre 2021, n. 37-4405

L. R. 67/95. Approvazione schema di accordo di collaborazione con l'Associazione Croce Rossa Italiana–OdV per interventi di cooperazione internazionale ed educazione alla cittadinanza mondiale e contributo al progetto "Supporto sanitario all'ospedale di Al-Zahera (Siria)" ad integrazione della D.G.R. n. 29-3697 del 6 agosto 2021. Spesa euro 80.000,00 sul cap.182678/2021 ed euro 20.000,00 sul cap 182678/2022.

A relazione dell'Assessore Marrone:

## Premesso che:

- la Regione Piemonte, in attuazione della legge regionale 67/95, ha approvato con Deliberazione del Consiglio regionale n. 123-7072 del 22 aprile 2021 le "Direttive di Carattere programmatico per gli anni 2021 -2023 in materia di educazione di pace, cooperazione e solidarietà internazionale", prevedendo per rafforzare il sistema regionale di cooperazione internazionale ed educazione alla cittadinanza mondiale la sottoscrizione di appositi accordi con "le associazioni di rilievo internazionale (es Croce Rossa) attive sul territorio regionale";
- l'Associazione della Croce Rossa Italiana Organizzazione di volontariato (di seguito, per brevità, anche "Associazione" o "CRI"), svolge compiti di interesse pubblico ed è ausiliaria dei pubblici poteri nel settore umanitario, ha per scopo l'assistenza sanitaria e sociale sia in tempo di pace che in tempo di conflitto, ex art. 1, c. 1, D.lgs. 28 settembre 2012, n. 178. Associazione di alto rilievo, è posta sotto l'alto patronato del Presidente della Repubblica, e fa parte del Movimento Internazionale della Croce Rossa. Nelle sue azioni a livello internazionale si coordina con il Comitato Internazionale della Croce Rossa, nei Paesi in conflitto, e con la Federazione Internazionale di Croce Rossa e Mezzaluna Rossa per gli altri interventi;
- la Regione Piemonte e l'Associazione Croce Rossa Italiana OdV in passato hanno positivamente collaborato alla realizzazione di alcune iniziative e progetti sia sul territorio regionale piemontese, sia in progetti di emergenza e di cooperazione internazionale allo sviluppo.

#### Dato atto che:

- le due organizzazioni intendono ora consolidare la loro collaborazione, valorizzare le reciproche specificità e incrementare le sinergie per coordinare le priorità di intervento e intercettare risorse esterne nazionali, europee ed internazionali proponendo iniziative di ampio respiro e condivise dagli attori del territorio piemontese in coerenza con le direttive approvate dal Consiglio con la deliberazione suindicata;
- a questo scopo è stato predisposto e condiviso dalle parti i contenuti e gli indirizzi per la stipula di un accordo (Allegato A) finalizzato a definire regole e procedure che disciplinino la collaborazione per promuovere l'integrazione e la complementarietà dell'azione della Regione e dell'Associazione nell'ambito delle tematiche indicate dalla legge 67/95, al fine di favorire il radicamento nella comunità piemontese della cultura di solidarietà internazionale, di cooperazione internazionale e l'educazione alla cittadinanza mondiale anche favorendo la progettazione partecipata per accedere a programmi di settore nazionali, europei ed internazionali e l'informazione e la comunicazione sul territorio nonché realizzando di concerto specifiche iniziative internazionali;

Gli ambiti di collaborazione individuati nello schema di accordo sono:

a. l'educazione alla cittadinanza mondiale, ai diritti umani

- b. la formazione per la cooperazione internazionale
- c. la cooperazione allo sviluppo, ed in particolare la cooperazione decentrata e i partenariati territoriali in un'ottica di solidarietà internazionale.
- d. azioni di emergenza e ricostruzione

E' fatta salva la possibilità di ciascun soggetto di ideare, programmare e promuovere iniziative in autonomia e/o in accordo con altri soggetti.

L'elaborazione e la realizzazione di iniziative nell'ambito dell'Accordo formeranno oggetto di progetti specifici.

A tal fine l'accordo individua le seguenti attività di interesse comune:

- scambio di informazioni e pubblicazioni scientifiche o di ogni altro materiale di interesse comune:
- iniziative comuni di tipo seminariale e didattico;
- collaborazione nella ideazione, progettazione e realizzazione monitoraggio e valutazione di programmi e iniziative di cooperazione internazionale;
- Iniziative di soccorso, ricostruzione e riabilitazione dei servizi in paesi colpiti da eventi eccezionali causati da conflitti armati o calamità naturali.

Dato, inoltre, atto che:

- le Direttive sopracitate collocano l'attività di cooperazione internazionale della Regione Piemonte nel più ampio contesto della programmazione nazionale della cooperazione italiana allo sviluppo, i cui obiettivi generali e i principi guida a cui essa si ispira sono quelli fissati anche nel quadro di accordi e decisioni assunte a livello internazionale e comunitario;
- tali Direttive prevedono, al punto 4.1, che "in relazione alle attività di soccorso e emergenza, anche ai sensi di quanto previsto all'art 9 della legge regionale 67/95, nonché per le attività di riabilitazione dei territori colpiti da eventi eccezionali causati da conflitti armati o catastrofi naturali, particolare attenzione verrà riconosciuta a quei Paesi (per es. Siria) e a quelle popolazioni che ne subiscono le tragiche conseguenze";
- la Croce Rossa, nelle more della stipula e sottoscrizione dell'Accordo di collaborazione ha richiesto il finanziamento per la realizzazione del progetto "Supporto sanitario all'ospedale di Al-Zahera (Siria)" di riabilitazione dei servizi sanitari dell'ospedale di Al-Zahera, struttura sanitaria strategica situata in uno dei distretti più affollati della città a sud di Damasco;
- tale iniziativa consente di investire nelle capacità sanitarie della Società Nazionale Siriana sostenendo l'acquisto di macchinari e dispositivi medici, garantire maggiore accesso alle cure di qualità e disponibilità di maggiori servizi per la popolazione più vulnerabile presente nell'area, teatro di crisi umanitaria a causa del conflitto in corso;
- ai sensi dell'art. 20, comma 3, dello Statuto, l'Associazione è articolata, nell'ambito dell'attività svolta sul territorio nazionale, anche nelle organizzazioni regionali, sedi operative che agiscono quali strutture decentrate deputate alle attività di controllo dei Comitati territoriali CRI dotati di autonoma personalità giuridica;
- tra le organizzazioni regionali di cui sopra, l'Associazione ha una sede a Torino in Via Bologna 171 per il Comitato Regionale Piemonte.

Ritenuto pertanto di procedere:

- all'approvazione, ad integrazione del Piano annuale 2021 degli interventi regionali per la promozione di una cultura ed educazione di pace, per la cooperazione e la solidarietà internazionale di cui alla D.G.R. n. 29-3697 del 6 agosto 2021, dell'iniziativa sopracitata in quanto coerente con le Direttive programmatiche 2021-2023;
- al riconoscimento di un contributo regionale all'Associazione Croce Rossa Italiana ODV di Euro 100.000,00 per la realizzazione del progetto "Supporto sanitario all'ospedale di Al-Zahera (Siria) del costo complessivo di Euro 117.500,00 e di cui si allega una scheda sintetica alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale (Allegato 1).

Dato atto che atto per la realizzazione delle iniziativa sopracitata le risorse a carico della Regione Piemonte ammontano ad Euro 100.000,00 e che potrà essere erogata a titolo di anticipazione una tranche non superiore all'80% del contributo regionale.

Vista la Legge regionale n. 8 del 15 aprile 2021 "Bilancio di previsione finanziario 2021-2023".

Richiamato che con la D.G.R. n. 28-3386 del 14 giugno 2021 "Legge regionale 15 aprile 2021, n. 8 "Bilancio di previsione finanziario 2021-2023". Disposizioni in merito all'impegnabilità degli stanziamenti di competenza del bilancio finanziario gestionale 2021-2023", è autorizzata, fatti salvi gli impegni già assunti e le prenotazioni di impegni già presenti sugli esercizi finanziari 2021-2023, anche a seguito della ricognizione dei residui passivi, la gestione degli stanziamenti iscritti sui capitoli di spesa degli esercizi finanziari 2021–2023, nelle misure ivi indicate.

Dato atto che alla copertura delle spese sopracitate si provvederà attraverso le risorse previste dal Bilancio gestionale 2021-2023 nell'ambito della missione 19 programma 01 e segnatamente sul capitolo 182678 per Euro 80.000,00 sul Bilancio 2021 ed Euro 20.000,00 sul Bilancio 2022.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della DGR n. 1-4046 del 17/10/2016, come modificata dalla D.G.R. 1-3361 del 14 giugno 2021.

Tutto ciò premesso e considerato;

visto il D.lgs. 165/2001;

vista la Legge regionale n. 23 del 28 luglio 2008;

vista la Legge regionale 67/95" Interventi regionali per la promozione di una cultura ed educazione di pace, per la cooperazione e la solidarietà internazionale", e s.m.i.;

vista la D.C.R. n. n. 123-7072 del 22 aprile 2021;

vista la L.R. 11 aprile 2001 n. 7 "Ordinamento contabile della Regione Piemonte";

visto il D.lgs. 118/2011 così come modificato dal D.lgs. 126/2014 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi contabili delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42";

vista la Legge regionale n. 8 del 15 aprile 2021 "Bilancio di previsione finanziario 2021-2023";

vista la D.G.R. n.1- 3115 del 19 aprile 2021 "Legge regionale 15 aprile 2021, n. 8 "Bilancio di previsione finanziario 2021-2023". Approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento e del Bilancio Finanziario Gestionale 2021-2023. Disposizioni di natura autorizzatoria ai sensi dell'articolo 10, comma 2, del D.lgs. 118/2011 s.m.i.;

vista la D.G.R. n. 28-3386 del 14 giugno 2021 "Legge regionale 15 aprile 2021, n. 8 "Bilancio di previsione finanziario 2021-2023". Disposizioni in merito all'impegnabilità degli stanziamenti di competenza del bilancio finanziario gestionale 2021-2023";

vista la D.G.R. n. 29 - 3697 del 6 agosto 2021;

vista la D.G.R. n. 1-3082 del 16 aprile 2021 "Approvazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione per gli anni 2021-2023 della Regione Piemonte".

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto in conformità a quanto disposto nel titolo 2, paragrafo 1, artt. 4-6 dell'allegato alla D.G.R. n. 1-4046 del 17 ottobre 2016.

La Giunta Regionale, a voti unanimi

#### delibera

- di approvare, in attuazione delle "Direttive di Carattere programmatico per gli anni 2021 -2023 in materia di educazione di pace, cooperazione e solidarietà internazionale" di cui alla D.C.R. n. 123-7072 del 22 aprile 2021, e del Piano Annuale 2021 degli interventi regionali per la promozione di una cultura ed educazione di pace per la cooperazione e la solidarietà internazionale di cui alla D.G.R. n. 29-3697 del 6 agosto 2021, lo schema di Accordo di collaborazione triennale tra la Regione Piemonte e L'Associazione della Croce Rossa Italiana Organizzazione di volontariato, allegato alla presente deliberazione, di cui costituisce parte integrante e sostanziale (allegato A);
- di demandare all'Assessore competente in materia di Cooperazione Internazionale la relativa sottoscrizione:
- di approvare quale integrazione del Piano annuale 2021 degli interventi regionali per la promozione di una cultura ed educazione di pace, per la cooperazione e la solidarietà internazionale di cui alla D.G.R. n. 29 3697 del 6 agosto 2021 il progetto ""Supporto sanitario all'ospedale di Al-Zahera (Siria)" proposto dall'Associazione Croce Rossa Italiana ODV, del costo complessivo di Euro 117.500,00 di cui una scheda vien allegata alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale (Allegato 1);
- di riconoscere all'Associazione Croce Rossa Italiana ODV un contributo regionale pari a complessivi Euro 100.000,00 per la realizzazione del progetto sopraccitato;
- di dare atto che per la realizzazione di tale iniziative le risorse complessive a carico della Regione Piemonte ammontano ad Euro 100.000,00, da rendicontare nel rispetto delle regole applicate ai progetti di cooperazione decentrata internazionale cofinanziati dalla Regione Piemonte, e che potrà essere erogata a titolo di anticipazione una tranche non superiore all'80% del contributo regionale;
- di dare atto che alla copertura delle spese sopracitate si provvederà attraverso le risorse stanziate sul Bilancio gestionale 2021-2023 nell'ambito della missione 19 programma 01 e segnatamente sul capitolo 182678 per Euro 80.000,00 sul Bilancio 2021 e per Euro 20.000,00 sul Bilancio 2022;

- di demandare al Dirigente del Settore Relazioni Internazionali e Cooperazione, competente per materia, l'adozione dei provvedimenti amministrativi finalizzati all'impegno ed all'erogazione delle risorse sopracitate.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto, dell'art. 5 della L.R. 22/2010, nonché ai sensi dell'art. 26 D.lgs. 33/2013 sul sito istituzionale dell'ente nella sezione Amministrazione trasparente.

(omissis)

Allegato

# Accordo di collaborazione tra la

# Regione Piemonte e l'Associazione della Croce Rossa Italiana – OdV nell'ambito degli interventi di cooperazione internazionale, formazione ed educazione alla cittadinanza mondiale.

### Premesso che:

- La Regione Piemonte, nel rispetto delle normative nazionali, comunitarie e internazionali e in attuazione delle leggi regionali in materia, segnatamente la legge regionale 17 agosto 1995, n. 67 ("Interventi regionali per la promozione di una cultura ed educazione di pace per la cooperazione e la solidarietà internazionale") che richiama le dichiarazioni internazionali e i principi costituzionali che sanciscono il ripudio della guerra come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali, interviene al fine di favorire il radicamento nella comunità piemontese della cultura di pace e dei suoi presupposti quali le libertà democratiche, i diritti umani, la non violenza, la solidarietà, la cooperazione internazionale e l'educazione allo sviluppo sostenibile.
- A partire dal 1995, la Regione Piemonte sostiene e realizza interventi di aiuto e di cooperazione internazionale allo sviluppo e azioni di sensibilizzazione della comunità regionale, anche con interventi in tema di educazione allo sviluppo sostenibile ed alla solidarietà internazionale attiva, in un'ottica di cittadinanza mondiale.
- La Regione opera sia sul territorio regionale sia nei Paesi del sud del mondo a medio basso reddito mediante iniziative proprie, nonché promuovendo e valorizzando i contributi dei soggetti e delle Istituzioni che operano sul territorio regionale, sostenendo interventi di cooperazione decentrata, che vedono il coinvolgimento attivo delle autorità locali e della società civile piemontese.
- La Regione Piemonte, in attuazione della citata legge regionale 67/95, ha approvato con Deliberazione del Consiglio regionale n. 123-7072del 22 aprile 2021 le "Direttive di Carattere programmatico per gli anni 2021 -2023 in materia di educazione di pace, cooperazione e solidarietà internazionale", prevedendo per rafforzare il sistema regionale di cooperazione internazionale ed educazione alla cittadinanza mondiale la sottoscrizione di appositi accordi con "le associazioni di rilievo internazionale (es Croce Rossa) attive sul territorio regionale."
- L'Associazione della Croce Rossa Italiana Organizzazione di volontariato (di seguito, per brevità, anche "Associazione" o "CRI"), svolge compiti di interesse pubblico ed è ausiliaria dei pubblici poteri nel settore umanitario, ha per scopo l'assistenza sanitaria e sociale sia in tempo di pace che in tempo di conflitto, ex art. 1, c. 1, D.lgs. 28 settembre 2012, n. 178. Associazione di alto rilievo, è posta sotto l'alto patronato del Presidente della Repubblica, e fa parte del Movimento Internazionale della Croce Rossa. Nelle sue azioni a livello internazionale si coordina con il Comitato Internazionale della Croce Rossa, nei Paesi in conflitto, e con la Federazione Internazionale di Croce Rossa e Mezzaluna Rossa per gli altri interventi.
- Ai sensi dell'art. 1 del D.lgs. 178/2012, costituiscono attività di interesse pubblico che la CRI è autorizzata a svolgere la prestazione di servizi di assistenza in favore di popolazioni, anche oggetto di rilevante vulnerabilità, in occasione di calamità e di situazioni di emergenza di rilievo nazionale e internazionale, attività di assistenza ai prigionieri di guerra e ricomprese nel servizio nazionale di protezione civile, diffusione della cultura dell'assistenza alla persona:
- l'Associazione possiede e risponde ai requisiti organizzativi e strutturali previsti dall'art. 41 D.lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e, pertanto, può essere qualificata anche come Rete Associativa Nazionale;

- l'Associazione persegue le proprie finalità e assolve ai compiti di interesse pubblico di cui all'art. 1 comma IV del D.Lgs. 178/12, attraverso le proprie articolazioni territoriali;
- Ai sensi dell'art. 20, comma 3, dello Statuto, l'Associazione è articolata, nell'ambito dell'attività svolta sul territorio nazionale, anche nelle organizzazioni regionali, sedi operative che agiscono quali strutture decentrate deputate alle attività di controllo dei Comitati territoriali CRI dotati di autonoma personalità giuridica;
- Tra le organizzazioni regionali di cui sopra, l'Associazione ha una sede a Torino in Via Bologna 171 per il Comitato Regionale Piemonte;
- La Regione Piemonte e l'Associazione Croce Rossa Italiana OdV in passato hanno positivamente collaborato alla realizzazione di alcune iniziative e progetti sia sul territorio regionale piemontese, sia in progetti di emergenza e di cooperazione internazionale allo sviluppo.
- Le due organizzazioni intendono ora consolidare la loro collaborazione, valorizzare le reciproche specificità e incrementare le sinergie per coordinare le priorità di intervento e intercettare risorse esterne nazionali, europee ed internazionali proponendo iniziative di ampio respiro e condivise dagli attori del territorio piemontese.
- L'attuazione del presente accordo avverrà sempre nell'osservanza dei sette principi fondamentali del Movimento internazionale di Croce Rossa e Mezza Luna Rossa e nel rispetto dello statuto nazionale dell'Associazione, del codice etico e dell'identità visiva dell'emblema.

la Regione Piemonte, CF 80087670016
rappresentata dall'assessore *pro tempore* alla Cooperazione Internazionale all'uopo delegato con DGR n. ..... del ......
e
la Croce Rossa Italiana - ODV CF 13669721006
rappresentata dal Presidente *pro tempore* 

di seguito denominate "le Parti", concordano quanto segue:

## 1. Oggetto dell'Accordo

Le Parti convengono sull'utilità e sull'importanza di stabilire relazioni di collaborazione tecnica, operativa, logistica, culturale, al fine di promuovere e consolidare significativi legami istituzionali e di cooperazione con i Paesi Terzi.

A questo scopo le Parti intendono cooperare strettamente nei campi d'intervento di loro competenza per promuovere sviluppo socio sanitario, economico, tecnico-scientifico e umanitario delle popolazioni interessate.

L'oggetto principale del presente Accordo è la definizione di regole e procedure che disciplinino la collaborazione tra le Parti – ai sensi della legge regionale 17 agosto 1995, n. 67 e in ottemperanza di quanto previsto dalla Deliberazione della Giunta regionale n. 29 - 3697 del 6 agosto 2021 - rivolta al sostegno di iniziative di cooperazione internazionale allo sviluppo e di sensibilizzazione in Piemonte, al fine di favorire il radicamento nella comunità piemontese della cultura della solidarietà internazionale, della cooperazione internazionale e l'Educazione alla Cittadinanza Mondiale

#### 2. Ambito di collaborazione

2.1 Gli ambiti di collaborazione individuati dalle Parti sono:

- a. l'educazione alla cittadinanza mondiale, ai diritti umani
- b. la formazione per la cooperazione internazionale
- c. la cooperazione allo sviluppo, ed in particolare la cooperazione decentrata e i partenariati territoriali in un'ottica di solidarietà internazionale.
- d. azioni di emergenza e ricostruzione
- 2.2 La collaborazione negli ambiti sopracitati potrà svolgersi anche promuovendo e realizzando iniziative che coinvolgano altri settori a questi correlati.

# 3. Modalità della collaborazione

- 3.1 Le Parti si impegnano a mettere a fattore comune le proprie competenze, le informazioni di cui dispongono e a coinvolgere attivamente le reti locali interessate.
- 3.2 Le Parti opereranno per progettare congiuntamente iniziative negli ambiti di cui al punto 2 e si impegnano a individuare le necessarie risorse finanziarie, anche attraverso la partecipazione a bandi nazionali, europei e internazionali e, più in generale, a svolgere attività di *fundraising*, nonché a costituire gruppi tematici di lavoro congiunto.
- 3.3 Vengono individuate, inoltre, le seguenti attività di interesse comune:
- scambio di informazioni e pubblicazioni scientifiche o di ogni altro materiale di interesse comune;
- iniziative comuni di tipo seminariale e didattico;
- collaborazione nella ideazione, progettazione e realizzazione monitoraggio e valutazione di programmi e iniziative di cooperazione internazionale;
- Iniziative di soccorso, ricostruzione e riabilitazione dei servizi in paesi colpiti da eventi eccezionali causati da conflitti armati o calamità naturali.
- 3.4 L'elaborazione e la realizzazione di iniziative di cui al presente Accordo formeranno oggetto di progetti specifici recanti le modalità pratiche, tecniche e finanziarie relative alla partecipazione di ciascuna parte interessata. A tal fine, le Parti agiranno nell'ambito delle procedure finanziarie ed amministrative previste dalle norme vigenti, previa sottoposizione degli stessi agli organi competenti delle Parti e comunque nel pieno rispetto ed in conformità ai rispettivi processi e procedure interne e in osservanza alla normativa di riferimento inderogabilmente applicabile alle Parti.
- 3.5 Il presente accordo non costituisce in alcun modo un vincolo di esclusività, ma resta aperta la possibilità delle parti di ideare, programmare e promuovere iniziative in autonomia e/o in accordo con altri soggetti.

# 4. Visibilità e comunicazione

4.1 Anche In coerenza con le finalità di informazione e sensibilizzazione della comunità regionale di cui alla legge regionale 67/95, le parti concordano sulla necessità di coordinare la comunicazione in materia sul web, anche attraverso l'utilizzo di strumenti informatici quali blog e social network, per garantire, nel rispetto degli indirizzi regionali, la trasparenza e la diffusione dei risultati delle iniziative realizzate congiuntamente ed in autonomia ad un numero di utenti sempre più ampio.

Ogni utilizzo dell'emblema CRI ai fini del presente articolo e per la realizzazione degli obiettivi previsti al presente accordo, avverrà nel rispetto del Regolamento sull'uso dell'Emblema, dei Patrocini e Manuale di Comunicazione dell'Associazione.

# 5. Entrata in vigore, durata e modifiche dell'Accordo

- 5.1Il presente Accordo entrerà in vigore al momento della firma delle Parti. Esso è stipulato per una durata di tre anni e potrà essere rinnovato alla scadenza. In caso di disdetta anticipata della scadenza questa dovrà essere comunicata per iscritto, almeno tre mesi prima.
- 5.2 Qualsiasi modifica od integrazione al presente Accordo dovrà essere concordata tra le Parti in forma scritta al fine dell'adozione degli idonei provvedimenti

# 6. Trattamento dei dati personali

- 6.1 Le Parti dichiarano reciprocamente di essere informate (e, per quanto di ragione, espressamente acconsentire) che i "dati personali" forniti, anche verbalmente per l'attività del presente Accordo, vengano trattati esclusivamente per le finalità della convenzione stessa, mediante le operazioni descritte dall'art. 4.2 del GDPR (Regolamento UE 2016/679), consapevoli che il mancato conferimento può comportare la mancata o parziale esecuzione dell'Accordo. Inoltre, detti dati potranno essere trattati per fini statistici, con esclusivo trattamento dei dati in forma anonima, mediante comunicazione a soggetti pubblici, quando ne facciano richiesta per il perseguimento dei propri fini istituzionali, nonché a soggetti privati, quando lo scopo della richiesta sia compatibile con i fini istituzionali delle Parti.
- 6.2 Resta inteso che specifici ed ulteriori aspetti inerenti al trattamento dei dati personali saranno comunque regolati autonomamente fra le Parti in considerazione alle attività da realizzarsi e sulla base dell'altrettanto specifiche esigenze che dovessero rendersi necessarie per garantire una piena conformità alla normativa applicabile in materia di protezione dei dati personali

## 7. Legge applicabile e risoluzione delle controversie

- 7.1 Il presente Accordo è regolato dalle vigenti normative processuali e sostanziali italiane.
- 7.2 Nel caso in cui una qualsiasi controversia dovesse insorgere tra le Parti in relazione all'esecuzione o interpretazione della presente Accordo o con riferimento al medesimo, i rappresentanti delle Parti appositamente nominati si incontreranno al fine di comporre amichevolmente la controversia.
- 7.3 Nel caso ciò non sia possibile le controversie saranno devolute alla competenza esclusiva del Foro di Torino.

## 8. Disposizioni Generali

- 8.1 Le Parti si accorderanno per apportare al presente atto gli emendamenti necessari affinché lo stesso possa portare un effetto che si avvicini il più possibile alla volontà iniziale delle Parti.
- **8.2** L'inefficacia, la nullità e/o l'inapplicabilità di alcune disposizioni del presente Accordo non inficia l'efficacia delle altre disposizioni. Le Parti si impegnano a sostituire le eventuali disposizioni inefficaci o invalide con altre che rispettino al comune intenzione delle stesse.
- 8.3 La tolleranza di una delle Parti di fronte all'inadempimento dell'altra Parte ad una qualsiasi delle previsioni del presente Accordo non potrà costituire o essere interpretata come tolleranza a successive dilazioni contrattuali commesse dalla Parte medesima.
- 8.4 Le Parti si danno reciprocamente atto di avere dettagliatamente negoziato il presente Accordo e ciascuna clausola del medesimo, e che lo stesso è frutto della libera determinazione negoziale di ciascuna delle parti, in assenza di qualsiasi imposizione dell'una parte sull'altra con conseguente inapplicabilità delle previsioni ex art. 1341 c.c.
  Torino.

Letto, confermato e sottoscritto:


Associazione della Croce Rossa Italiana –
Organizzazione di Volontariato

II Presidente

Regione Piemonte

Assessore alla Cooperazione Internazionale